Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° dicembre 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 novembre 1962, n. **1619.**

Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, la spesa di lire 150 milioni per la esecuzione, da parte del Ministero del bilancio, di indagini, studi, ricerche scientifiche e statistiche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati, e per la raccolta di elementi, occorrenti ai fini della programmazione della politica nazionale di sviluppo economico-sociale; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai membri di Commissioni e Comitati nominati dal Ministro per il bilancio per le finalità della presente legge.

Per i compiti di cui al comma precedente il Ministero del bilancio può avvalersi sia di istituti di ricerche, sia di esperti anche estranei all'Amministrazione.

Le misure delle indennità da corrispondersi ai componenti di Commissioni e Comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli istituti e agli esperti per gli incarichi previsti dal precedente comma, sono fissate, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con decreto del Ministro per il bilancio, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

La somma indicata nell'articolo 1 della presente legge è stanziata annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio.

Al relativo onere, per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo (parte straordinaria) per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. **1620.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1620. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal geom. Cesare Torno, al prezzo di L. 200.000, come da scrittura privata in data 27 febbraio 1960, un immobile costituito da un appezzamento di terreno di mq. 190, sito nel comune di Castano Primo (Milano), da destinare all'ampliamento della sede sociale della locale sezione dell'Associazione anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1962, n. **1621.**

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1621. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dall'impresa Costruzioni edili e stradali ing. Conti Luigi, al prezzo di L. 6.240.000 circa, un appartamento di quattro stanze e servizi, di complessivi mq. 80, situato al primo piano di un fabbricato in costruzione in Mantova, via Tezze, da destinare alla sede del gruppo provinciale di detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962.

Rinnovo ed aumento dei contributi a favore del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2769, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Savona un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 21 marzo 1953, n. 1053, con il quale il detto Consorzio venne ulteriormente rinnovato sino a tutto l'esercizio finanziario 1961-62;

Vista la deliberazione n. 53 in data 13 novembre 1961 del Consiglio provinciale di Savona con la quale se ne propone il rinnovo per anni dieci con il contributo annuo, da parte della Provincia, da L. 40.000 a L. 1.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato al Consorzio di rimboschimento citato nelle premesse, viene rinnovato ed aumentato a L. 1.000.000 (unmilione) a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 (uguale importo verrà versato dalla Amministrazione provinciale di Savona) fino al 1971-72.

Detto contributo sarà prelevato sul capitolo 94 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1962

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dti conti, addì 31 ottobre 1962
Registro n. 5, foglio n. 30

(6797)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1962.

Sostituzione del vice presidente della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco, istituita dall'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1952, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 332, concernente la composizione della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, numero 911;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1954, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 154, con il quale il dott. Alfredo Di Cristina, direttore generale del Tesoro, venne nominato vice presidente della suddetta Commissione;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1962, con il quale è stata assegnata al direttore generale prof. Gaetano Stammati la titolarità della direzione generale del Tesoro, in sostituzione del dott. Alfredo Di Cristina, nominato consigliere della Corte dei conti;

Decreta:

Il prof. Gaetano Stammati, direttore generale del Tesoro, è nominato vice presidente della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco istituita dall'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in sostituzione del dott. Alfredo Di Cristina, nominato consigliere della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 20. — VENTURA SIGNORETTI

(6812)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1962.

Determinazione del tasso massimo di interessi da applicarsi, per l'anno solare 1962, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto l'articolo 2, secondo comma, della suddetta legge il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge stessa saranno fissati annualmente;

Viste le note 4 aprile 1962 e 16 luglio 1962, con le quali l'Istituto mobiliare italiano ha comunicato gli elementi in merito al tasso da applicarsi ai finanziamenti suddetti;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, è fissato, per l'anno solare 1962, nella misura dell'8% (otto per cento) in ragione di anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1962

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1962
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 332. — VENTURA SIGNORETTI

(6811)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Ragguaglio a giornata dei contributi base settimanali dovuti per gli operai turnisti e per gli operai giornalieri non agricoli che prestano opera saltuaria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con il quale sono state sostituite le tabelle *A* e *B*, n. 1 allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuto l'opportunità di ragguagliare a giornata i contributi base settimanali dovuti per gli operai turnisti e per gli operai giornalieri non agricoli che prestano opera saltuaria;

Decreta:

Art. 1.

I contributi base settimanali di cui all'art. 5, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, dovuti per ogni giornata di lavoro per gli operai turnisti e gli operai giornalieri dell'in-

dustria, dell'artigianato e del commercio, che prestano opera saltuaria, sono stabiliti, per ciascuna delle classi di retribuzione, nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data indicata nell'allegata tabella.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Contributi base dovuti per gli operai turnisti e giornalieri dell'industria, dell'artigianato e del commercio per ogni giornata di lavoro (in vigore dal 1° ottobre 1962).

Classi di contribuzione	Retribuzione giornaliera	Importo complessivo dei contributi	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
1	fino a L. 550	2	1,00
2	oltre L. 550 » » 883	2	1,35
3	» » 883 » » 1.383	2	1,65
4	» » 1.383 » » 1.717	3	2,15
5	» » 1.717 » » 2.083	4	2,50
6	» » 2.083 » » 2.500	4	3,00
7	» » 2.500 » » 2.967	5	3,50
8	» » 2.967 » » 3.467	5	4,15
9	» » 3.467 » » 4.033	6	4,85
10	» » 4.033 » » 4.650	7	5,50
11	» » 4.650 » » 5.333	8	6,15
12	» » 5.333 » » 6.100	8	6,85
13	» » 6.100 » » 6.850	9	7,50
14	» » 6.850 » » 7.617	10	8,50
15	» » 7.617 » » 8.383	11	9,15
16	» » 8.383 » » 9.133	12	10,00
17	» » 9.133 » » 9.883	13	10,85
18	» » 9.883 » » 10.667	13	11,50
19	» » 10.667 » » 11.683	14	12,35
20	» » 11.683 » » 12.683	15	13,00
21	» » 12.683 » » 13.967	16	14,00
22	» » 13.967 » » 15.233	17	15,00
23	» » 15.233	18	16,15

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(6800)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componente delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico:

E' ricostituita, nella provincia di Brindisi, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Andriuoli dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Magno dott. Donato, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ancora ing. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Carella cav. Teodoro, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Amorella dott. Italo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Colombo Ambrogio, Piliego Cosimo, Africa Armando, Ortese Enrico, Ostuni Cosimo, Mordini Ettore e Monaco Luigi, rappresentanti dai lavoratori;

De Siato rag. Alfonso, Papadia Giuliano, Scarparo dott. Francesco e Montagna dott. Teodoro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Conti Pietro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6779)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1962.

Estensione dell'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Abbiategrasso, con sede in Abbiategrasso (Milano), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in altri Comuni della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 12 maggio 1949 e 13 maggio 1955 con cui la Banca popolare di Abbiategrasso, con sede in Abbiategrasso (Milano), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Abbiategrasso, Corbetta, Cesano Boscone, Bareggio, Motta Visconti, Albairate, Bernate

Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gudo Visconti, Marcallo con Casone, Mesero, Morimondo, Ossona, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Zelo Surrigone e Vittuone, tutti in provincia di Milano;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Popolare di Abbiategrasso, con sede in Abbiategrasso (Milano), con i propri decreti in data 12 maggio 1949 e 13 maggio 1955, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Assago, Basiglio, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Cusago, Noviglio, Pieve Emanuele, Rozzano, Segrate e Zibido San Giacomo, tutti in provincia di Milano.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Abbiategrasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6680)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Approvazione di due tariffe complementari di assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe complementari di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe complementari di assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa 8 B cc, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 8 B cv, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo decrescente del 3,50 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita con o senza capitalizzazione delle decrescenze.

Roma, addì 14 novembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6782)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1962.

Modificazione dei confini della zona faunistica delle Alpi, in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1940, col quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1955, con il quale i confini del territorio della provincia di Treviso — ricadenti nella zona faunistica delle Alpi — sono stati modificati con l'inclusione, nella zona medesima, del territorio a monte della strada Asolo-Crespignaga-Maser, fino all'incrocio della strada Feltrina e Cornuda;

Vista la lettera in data 6 settembre 1961 del presidente della Giunta provinciale di Treviso, con la quale si chiede che i confini riportati dal decreto 24 settembre 1955 vengano meglio specificati, al fine di renderne più agevole l'esatta ubicazione;

Ritenuta l'opportunità di accogliere l'istanza stessa;

Decreta:

I confini del territorio della provincia di Treviso ricadente nella zona faunistica delle Alpi, sono i seguenti: « strada da Corte presso il confine con la provincia di Vicenza per Cibera, Sant'Eulalia di Borso, Crespano del Grappa, Possagno. Dall'osteria San Pietro a Possagno lungo la strada comunale sino all'incrocio della strada pedecollinare, attraverso Castelcucco, Pesa e Pagnano, quindi lungo la strada bassanese fino a Casella d'Asolo, di qui lungo la strada comunale per Crespignaga e Maser fino all'incrocio con la statale Feltrina e Cornuda, indi lungo la statale stessa fino al confine con la provincia di Belluno presso San Gervasio. Da qui lungo la strada per San Vito, Valdobbiadene, San Pietro di Barbozza, Guietta, strada del Madean, Combai, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Longhere, Borghel, Costa, Anzano, Cappella Maggiore, Sarmede, Caneva, fino al confine con la provincia di Udine di qui lungo il confine con la provincia di Udine fino al Piano del Consiglio di qui lungo il confine con la provincia di Belluno fino al monte Grappa di qui lungo il confine con la provincia di Vicenza fino a Corte ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1962

p. *Il Ministro*: SEDATI

(6781)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ernesto Bocca, Console onorario dei Paesi Bassi a Torino.

(6636)

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Lucy N. Johansen, Console degli U.S.A. di Torino .

(6637)

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Bonifacio Pansini, Console onorario della Repubblica d'Austria a Bari.

(6713)

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hicham Diab, Console generale della Repubblica Araba Siriana a Milano, Torino, Genova e Venezia.

(6711)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 24 novembre 1962:

Sibelli Pietro, notaio residente nel comune di Pietra Ligure, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Loano, stesso distretto;

Del Mercato Giovan Camillo, notaio residente nel comune di Lendinara, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Copparo, distretto notarile di Ferrara;

Farace Nicola, notaio residente nel comune di Lucera, è trasferito nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina;

Grilli Tiziano, notaio residente nel comune di Popoli, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Priverno, distretto notarile di Latina;

Triolo Elide, notaio residente nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo;

Rossi Gianluigi, notaio residente nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna;

Barile Filippo, notaio residente nel comune di Pisticci, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Fano, distretto notarile di Pesaro;

Galgani Sergio, notaio residente nel comune di Roccalbegna, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Orbetello, stesso distretto;

Colucci Luigi, notaio residente nel comune di Carrù, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di San Pietro Vernotico, distretto notarile di Lecce;

Nosari Pietro, notaio residente nel comune di Romano di Lombardia, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Albino, stesso distretto;

Adamo Giovanni, notaio residente nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Stradella, stesso distretto;

Pultrini Bruno, notaio residente nel comune di Lugagnano Val d'Arda, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Piacenza;

Cagnone Marco, notaio residente nel comune di Tresana, distretto notarile di Massa, è trasferito nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova;

Fiore Ermanno, notaio residente nel comune di Minturno, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Terracina, stesso distretto;

Bagatti Alvaro, notaio residente nel comune di Pievepelago, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Vignola, stesso distretto.

(6855)

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1962, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 18 dicembre 1962, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Pedoja Francesco, residente nel comune di Gallarate, distretto notarile di Milano.

(6854)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle Banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

7° aggiornamento al fascicolo « Scambi con l'Estero » - Parte 1ª e 2ª - 30 ottobre 1962.

(6868)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 4 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1962, registro n. 14, foglio n. 196, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Parronchi Andrea avverso la decisione, in data 19 febbraio 1960, con la quale la G.P.A. di Firenze **ha respinto** il ricorso prodotto dallo stesso sig. Parronchi contro il provvedimento del sindaco di Firenze che, in data 21 settembre 1959, gli negò l'aggiunta delle voci: « *a*) macchine, automobili nuove ed usate, gomme ed accessori di ogni tipo, parti di ricambio, forniture inerenti alla carrozzeria per auto ed accessori, vernici alla nitrocellulosa ed accessori relativi; *b*) cicli, motocicli, tricicli, gomme ed accessori, parti di ricambio; *c*) gomme per auto, moto, cicli ricostruite ed usate » alla licenza in suo possesso per la vendita di materiale di ricambio Fiat, in Firenze, via Colletta n. 10.

(6856)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Arielli

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1962, numero 23647/7361, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Tosti Verino, nato in Arielli il 26 marzo 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » tronco urbano di Arielli, estese mq. 91 riportate in catasto alle particelle numeri 621 parte, 621 parte, 621 parte, del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 294-*b*, 298-*f* e 296-*e*.

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1962, numero 23642/7356, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Piero Vincenzo, nato in Arielli il 18 giugno 1932, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » tronco urbano di Arielli, estesa mq. 15 riportata in catasto nella maggiore estensione della particella 435 del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli e nella planimetria tratturale con il n. 190-*b*.

(6786)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Bollettino della 25ª estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'anno 1962 sono state estratte le sottoindicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale:

UNITARIE: 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 451, 452, 453, 454, 455, 511, 512, 513, 514, 515, 716, 717, 718, 719, 720, 746, 747, 748, 749, 750, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2512, 2513, 2514, 2515, 3172, 3173, 3174, 3175, 3537, 3538, 3539, 3540;

QUINTUPLE: 156, 157, 158, 159, 196, 197, 198, 199, 200, 276, 277, 278, 279, 280, 831, 832, 833, 834, 835, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2498, 2499, 2500, 2501, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 3083, 3084, 3085, 3086, 3197, 3198, 3199;

DECUPLE: 52, 53, 54, 85, 86, 87, 106, 107, 108, 193, 194, 195, 301, 302, 303, 511, 512, 513, 763, 764, 765, 880, 881, 882, 985, 986, 987, 1240, 1241, 1242, 1869, 1870, 1871, 1974, 1975, 1976, 2100, 2101, 2102, 2571, 2572, 2573, 2595, 2596, 2597, 2753, 3189, 3190, 3191, 3471, 3472, 3473, 3630, 3631, 3632;

VENTUPLE: 179, 180, 211, 212, 281, 282, 401, 402, 429, 430, 443, 444, 591, 592, 825, 826, 903, 904, 977, 978, 987, 988, 989, 990, 1283, 1284, 1489, 1490, 1879, 1880, 2101, 2102, 2131, 2132, 2223, 2224, 2411, 2412, 2643, 2644, 2749, 2750, 3257, 3258, 3265, 3266, 3307, 3308, 3397, 3398, 3490;

CINQUANTUPLE: 116, 201, 272, 312, 357, 383, 396, 401, 415, 469, 530, 600, 650, 692, 757, 842, 949, 1182, 1227, 1257, 1266, 1440, 1445, 1649, 1684, 1694, 1709, 1867, 1870, 1890, 2088, 2116, 2209, 2235, 2319, 2324, 2330, 2343, 2417, 2477, 2576, 2579, 2652, 2731, 2746, 2862, 2916, 3021, 3022, 3041, 3196, 3264.

Le cartelle sopraindicate cessano di fruttare interesse col 31 dicembre 1962.

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1963 su domanda in carta semplice dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate direttamente a questa Direzione generale, via Goito n. 4, se i richiedenti risiedono nella provincia di Roma o a mezzo della Direzione provinciale del tesoro se risiedono nelle altre Provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale.

Roma, addì 30 novembre 1962

(6839) *Il direttore generale:* NUVOLONI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 30 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	621 —	620,94	621 —	620,98	621 —	621 —	620,95	621 —	621 —
$ Can.	576,75	576,60	577,25	576,75	576,05	576,84	576,725	576,80	576,82	576,80
Fr. Sv.	143,87	143,88	143,89	143,885	143,86	143,86	143,895	143,85	143,86	143,88
Kr. D.	89,90	89,90	89,94	89,94	89,85	89,90	89,92	89,85	89,90	89,90
Kr. N.	86,96	86,97	87 —	86,98	86,90	86,97	86,96	86,95	86,97	86,97
Kr. Sv.	119,94	119,87	119,90	119,89	119,80	119,93	119,887	120 —	120 —	119,95
Fol.	172,47	172,52	172,48	172,475	172,40	172,48	172,52	172,50	172,49	172,45
Fr. B.	12,48	12,484	12,4875	12,482	12,4825	12,48	12,485	12,48	12,48	12,485
Fr Fr. (N.F.)	126,73	126,74	126,75	126,74	126,70	126,74	126,7325	126,70	126,73	126,74
Lst.	1740,65	1740,90	1740,975	1740,90	1740,50	1740,72	1740,875	1740,80	1740,80	1740,90
Dm. occ.	155,11	155,09	155,14	155,095	155,10	155,17	155,0825	155,15	155,17	155,10
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,035	24,03625	24 —	24,03	24,0345	24,03	24,03	24,035
Escudo Port.	21,70	21,71	21,74	21,71	21,75	21,71	21,708	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 30 novembre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,625
Redimibile 3,50 % 1934	94,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621 —
1 Dollaro canadese	576,737
1 Franco svizzero	143,89
1 Corona danese	89,93
1 Corona norvegese	86,97
1 Corona svedese	119,888
1 Fiorino olandese	172,497
1 Franco belga	12,483
1 Franco nuovo (N.F.)	126,736
1 Lira sterlina	1740,887
1 Marco germanico	155,089
1 Scellino austriaco	24,035
1 Escudo port.	21,709

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a trentasette posti di commesso in prova nella carriera del personale ausiliario della Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 20 Finanze, foglio n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 15 luglio 1961, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per titoli a trentasette posti di commesso in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il regolamento del personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Articolo unico.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a trentasette posti di commesso in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961 indicato nelle premesse, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 del giorno 20 dicembre 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1962
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 160. — BAIOCCHI

(6869)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1962, n. 3373, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara alla data del 30 novembre 1961;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni dei Comuni interessati e dell'Ordine provinciale dei veterinari;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 23 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:
Campagnano dott. Giulio, vice prefetto.

Componenti:
Ferrari dott. Agostino, veterinario provinciale;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Monti prof. dott. Franco, docente in clinica medica veterinaria;
Francia dott. Luciano, veterinario condotto di Cerano.

Segretario:
D'Alessandro dott. Carlo, funzionario amministrativo della carriera direttiva del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Novara non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio di questo Ufficio.

Novara, addì 23 novembre 1962

Il veterinario provinciale: FERRARI

(6832)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.